

LE RICADUTE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE E NELLA VENDITA AL DETTAGLIO

I NUCLEI ISPETTIVI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
SI CONFRONTANO CON LE AZIENDE INTERESSATE

Cosa si può fare: proposte

Milva Carnevali

Bologna, 18/11/2016

commercianti al dettaglio e all'ingrosso

Reg. REACH e CLP sono distributori

Distributore

ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi

anche con il proprio marchio senza modificarne la composizione chimica in alcun modo

Principale responsabilità dei distributori:

Comunicazione delle informazioni nella catena di approvvigionamento a valle e a monte

Si applica a tutti i fornitori di sostanze, miscele e articoli:
fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e **distributori**







Coinvolgimento attivo dei distributori e dei rappresentanti della distribuzione e grande distribuzione è necessario ai fini della tutela della salute e dell'ambiente e della prevenzione incidenti domestici e non, nel rispetto dei regolamenti REACH e CLP









Conservare e mantenere disponibili le informazioni su sostanze o miscele per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima fornitura

Documentare e tracciare ogni :

- richiesta di informazioni ai propri fornitori (tra cui anche segnalazioni, effetti avversi, infortuni di piccola entità, incidenti)
- trasmissione delle informazioni inviate ai clienti (es. SDS)

Redigere contratti di acquisto che prevedano la tracciabilità dei lotti dei prodotti e articoli acquistati

Redigere contratti di acquisto che vincolino i fornitori alla trasmissione degli aggiornamenti delle SDS e e-SDS anche in caso di acquisti antecedenti di un anno la fornitura di sostanze/miscele pericolose

Redigere contratti di acquisto degli articoli che escludano la presenza di sostanze altamente preoccupanti in *candidate list* > 0,1% p/p
(p.to 5.1.2 Linea Guida articoli del Dicembre 2015)

... proposta di “tipo organizzativo” nelle AREE VENDITA



- DPI
- Nota informativa
- Video modi d'uso
- ecc,...



... proposta di “tipo organizzativo” nelle AREE DEPOSITO/VENDITA



Organizzazione delle aree vendita prodotti chimici che prevedano anche la presenza di dispositivi di protezione individuale (rif. Sez. 8 della SDS se dovuta) e consigli sull'uso sicuro dei prodotti in questione

Organizzazione interna di verifica di miscele/sostanze pericolose in magazzino e in vendita siano etichettate e imballate secondo i requisiti previsti dal CLP

Organizzazione interna dei prodotti chimici in magazzino e in vendita affinché siano conservati secondo le indicazioni del fornitore

Periodico aggiornamento della formazione degli operatori addetti alle vendite sui Reg. REACH e CLP e sulle informazioni da trasferire ai clienti sulle RMM, uso e sui DPI da adottare per miscele/sostanze pericolose

Avvisi alle casse o nei punti in cui viene fornito documento fiscale di vendita (fattura, documento di trasporto) che agli utilizzatori professionali che ne facciano richiesta sono fornite le SDS o le note informative sulle RMM di miscele/sostanze pericolose acquistate.

Verifiche di coerenza tra SDS e etichetta di pericolo per miscele/ sostanze pericolose acquistate

RETE DI ASSISTENZA ED INFORMAZIONI

Portale

www.ausl.bologna.it



dspreachclp@ausl.bologna.it

Per aziende e consumatori

Portale

UNIONCAMERE

(Help desk nazionale
del Ministero Sviluppo
Economico- enterprise
europe network)

Per aziende

(in forma anonima)